

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Viste le deliberazioni adottate dall’Assemblea nelle riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015 e del 25 luglio 2017, con le quali sono state approvate talune proposte di modifica ed integrazione allo Statuto dell’ACI, modifiche tuttora all’esame dell’Amministrazione vigilante; vista la nota della Presidenza del 4 dicembre 2018, con cui vengono sottoposte all’esame del Consiglio Generale ulteriori proposte di modifica dello Statuto; preso atto che le stesse riguardano in particolare l’art.11, allo scopo di prevedere l’assegnazione di un voto aggiuntivo in seno all’Assemblea ai Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva, nonché ulteriori modifiche ed integrazioni agli artt.18, comma 1, lett. d), 59, comma 5, 60, comma 3, 61, comma 2, 63, comma 3, e 65, comma 1, con una revisione della complessiva materia inerente alle attribuzioni degli Organi ACI, quale Ente federante, rispetto all’attività di controllo e verifica sui bilanci e sull’andamento della gestione economico-patrimoniale e finanziaria degli Automobile Club; ravvisata l’opportunità di dare corso alle suddette modifiche; visto l’art.66 del vigente Statuto dell’ACI; **delibera**, ferme restando le proposte di modifica allo Statuto dell’Ente già deliberate dall’Assemblea nelle citate riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015 e del 25 luglio 2017, di sottoporre all’Assemblea medesima, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, le ulteriori proposte di modifica ed integrazione dello Statuto relative agli artt. 11, 18, comma 1, lett. d), 59, comma 5, 60, comma 3, 61, comma 2, 63, comma 3, e 65, comma 1, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. R), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE VERDE SONO QUELLE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DELL'ACI DEL 19 DICEMBRE 2018

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE ROSSO SONO STATE SOTTOPOSTE AL MINISTERO VIGILANTE CON NOTA PROT. N.964/14 DEL 4/11/2014, GIUSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2014

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE BLU SONO STATE SOTTOPOSTE AL MINISTERO VIGILANTE CON NOTA PROT.24/16 DEL 13/1/2016, GIUSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015

TESTO VIGENTE	TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA NELLE SEDUTE DEL 29 OTTOBRE 2014 E DEL 16 DICEMBRE 2015	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">ART.11</p> <p>L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.</p>	<p style="text-align: center;">ART.11</p> <p><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;">IDEM</p>	<p style="text-align: center;">ART.11</p> <p>L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.</p> <p style="text-align: center;">IDEM</p>

<p>È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.</p> <p>Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone..</p>	<p>IDEM</p> <p>IDEM</p>	<p>IDEM</p> <p>IDEM</p>
<p style="text-align: center;">ART.18</p> <p>Il Comitato Esecutivo:</p> <p>a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione;</p> <p>b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;</p> <p>c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi;</p> <p>d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C.;</p> <p>e) istituisce tessere associative pluriennali.</p>	<p style="text-align: center;">ART.18</p> <p>Il Comitato Esecutivo:</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>	<p style="text-align: center;">ART.18</p> <p>Il Comitato Esecutivo:</p> <p><u>IDEM</u></p> <p>d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;</p> <p><u>IDEM</u></p>

<p>Nel caso in cui un provvedimento o una deliberazione riceva lo stesso numero di voti favorevoli o contrari, il voto espresso dal Presidente vale doppio.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>

ART. 59	ART. 59	ART. 59
<p>Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C..</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali, secondo parametri e modalità annualmente definiti dal Consiglio Generale dell'A.C.I. con propria deliberazione.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p>Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui</p>

<p>Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p>valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.</p> <p><u>IDEM</u></p>
--	---------------------------	--

<p style="text-align: center;">ART. 60</p> <p>L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.</p> <p>Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.</p> <p>Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.</p> <p>Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.</p> <p>I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 60</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p>	<p style="text-align: center;">ART. 60</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p>Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 61</p> <p>Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 61</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p>	<p style="text-align: center;">ART. 61</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p>

<p>Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p>Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).</p>
<p>Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>

<p>Liquidazione e scioglimento degli AC</p> <p>ART. 63</p>	<p>Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC</p> <p>ART. 63</p>	<p>Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC</p> <p>ART. 63</p>
<p>L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>
<p>In presenza del mancato raggiungimento dei parametri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario definiti con la deliberazione di cui all'art. 59, comma 5), il Consiglio Generale dell'A.C.I. può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p>Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art.59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.</p>
<p>I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.</p>	<p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p>

Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

IDEM

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze

IDEM

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze

	<p>stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltrare all'Amministrazione vigilante.</p>	<p>stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltrare all'Amministrazione vigilante.</p>
<p>ART.65</p> <p>Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.</p>	<p>ART.65</p> <p>Su proposta degli Organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di dodici mesi, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi.</p> <p>Ove alla scadenza della proroga ricorrano motivate condizioni di particolare complessità che non abbiano consentito di portare a compimento il mandato commissariale, l'ACI può proporre all'Amministrazione vigilante, a tenore del comma 1, un nuovo commissariamento del Sodalizio.</p> <p>Testo barrato rosso: inserito con delibera del 29 ottobre 2014 e soppresso con delibera del 16 dicembre 2015</p>	<p>ART. 65</p> <p>Su proposta degli Organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di dodici mesi, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi.</p> <p>Ove alla scadenza della proroga ricorrano motivate condizioni di particolare complessità che non abbiano consentito di portare a compimento il mandato commissariale, l'ACI può proporre all'Amministrazione vigilante, a tenore del comma 1, un nuovo commissariamento del Sodalizio.</p> <p>Testo barrato rosso: inserito con delibera del 29 ottobre 2014 e soppresso con delibera del 16 dicembre 2015</p>

<p>Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.</p> <p>Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.</p>	<p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>	<p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>
--	---------------------------------------	---------------------------------------